

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN PROFILATORE
ATMOSFERICO (RADIOMETRO A MICROONDE), CORREDATO DA PARTI DI
RICAMBIO, PER LA STIMA DEI VALORI DI TEMPERATURA E DI UMIDITÀ
A VARIE QUOTE E DI UN CORSO DI FORMAZIONE ALL’USO DELLO
STRUMENTO. CIG A03AC201A4 - CUP I83C22000640005.**

TRA

**Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale
del Veneto (ARPAV), con sede legale in Padova, Via Ospedale
Civile n. 24, C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, in persona
del Direttore Generale e legale rappresentante, ing. Loris
Tomiato, domiciliato per la carica presso la sede legale, in
base ai poteri allo stesso conferiti con Deliberazione del
Consiglio Regionale del Veneto n. 81 del 21/07/2021**

E

**L’operatore economico Radarmeteo Srl, C.F e nr. iscrizione al
Registro delle Imprese di Padova 04172760284, domiciliato ai
fini del presente atto in Due Carrare (PD), Via IV Novembre
n.117 I.1, in persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante, dott. Andrea Chini, in base ai poteri
conferiti dal verbale del consiglio di amministrazione di
Radarmeteo S.r.l. del 15/02/2024, (nel seguito per brevità
anche “Contraente”);**

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare, DDG n.259
del 13/12/2023, ARPAV ha disposto di avviare una gara con

procedura aperta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020, conv. con modificazioni, nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo, come previsto all'art. 108, co.3 del D.Lgs. n.36/2023 in seguito "Codice".

2) Con DDG n. 25 del 08/02/2024 ARPAV ha disposto l'aggiudicazione, inerente all'appalto della fornitura di cui trattasi, in favore del Contraente.

3) Che l'aggiudicazione è efficace.

4) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto, secondo le disposizioni di cui all'art. 117 del Codice, ha costituito la garanzia definitiva di € 12.045,49 (euro dodicimilaquarantacinque/49), mediante polizza fideiussoria agli atti.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte inscindibile del contratto, ancorché non materialmente

allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara.

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente della fornitura di un profilatore atmosferico (radiometro a microonde) corredato da parti di ricambio, per la stima dei valori di temperatura e di umidità a varie quote e di un corso di formazione all'uso dello strumento.

2) La fornitura dovrà essere eseguita con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti e documenti di gara, nonché nell' Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO E PAGAMENTI

1) L'importo del contratto è di € 240.909,84 (euro duecentoquarantamilanovecentonove/84) oltre I.V.A. ai sensi di legge.

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano.

4) Il corrispettivo dovuto al Contraente si riferisce alla

fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5) Tale corrispettivo è dovuto secondo il seguente piano dei pagamenti sull'importo contrattuale:

- 40% alla stipula del contratto;
- 50% alla spedizione
- 10% alla verifica di conformità (Art. 11 Collaudo tecnico funzionale).

6) Le fatture saranno recapitate in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'ARPAV presso la U.O. Risorse Finanziarie Patrimoniali e, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e dovranno:

- essere intestate ad ARPAV, Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente del Veneto, via Ospedale Civile 24, 35121 Padova - Partita IVA 03382700288 e C.F. 92111430283;
- specificare il CIG A03AC201A4 e il CUP I83C22000640005 e le coordinate bancarie/postali del conto dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto.

7) Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del

D.P.R n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:

- Dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- Dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- Dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
- Dalla Legge n. 108/2021 e s.m.i.;
- Dalla Legge n. 41/2023 e s.m.i.;
- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- Dal Regolamento UE 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Dal Regolamento UE 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in

relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE

1)La fornitura dovrà essere consegnata entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, presso l'aeroporto "Marco Polo" di Venezia Tessera o in alternativa presso il Centro Meteorologico di Teolo dell'ARPAV, via G. Marconi 55 - 35037 Teolo (PD) - Italia.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese, le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'installazione, senza diritto di rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni

in vigore in materia o che potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del presente contratto personale munito di adeguata preparazione tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione di ARPAV con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione

ad ARPAV ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto si applica una penale di € 144,55 (euro centoquarantaquattro/55) corrispondente all'0,6% (zero virgola sei per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale. Si rinvia all'art.9 del Capitolato speciale.

2) ARPAV potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi

verranno contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ARPAV ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate da ARPAV, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro (10) dieci giorni dalla richiesta di ARPAV.

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, ARPAV potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4, del Codice.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, ha manifestato in offerta l'intenzione di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) Supporto tecnico all'installazione, al testing funzionale e formazione sull'uso dello strumento, pari ad una quota percentuale dello 3,4%.

Di conseguenza, ove intenda ricorrere al subappalto, il Contraente si impegna a depositare presso ARPAV, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività

oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto Di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ (COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE)

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità (Collaudo tecnico funzionale ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Speciale), da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine del corso di formazione.

2) Durante le operazioni ARPAV potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza della fornitura alle specifiche tecniche indicate negli atti e nei documenti di gara.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da

apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati la fornitura non risultasse conforme alle specifiche tecniche indicate negli atti e nei documenti di gara il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4), ARPAV procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui la fornitura non risultasse conforme ARPAV applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di cui all'art. 116 del Codice, solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) ad ARPAV, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente di ARPAV, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, ARPAV potrà recedere dal presente contratto anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. ARPAV in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, ARPAV ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata senza bisogno di previa

messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei

seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata da ARPAV. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire ad ARPAV qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte di ARPAV di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del

provvedimento adottato da ARPAV e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, ARPAV procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC") è individuato da ARPAV nella persona del Dott. Massimo Enrico Ferrario.

2) Il Contraente ha individuato l'ing. Andrea Bertolini, quale Referente durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza

maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - OBBLIGHI PREVISTI PER GLI APPALTI FINANZIATI CON

RISORSE PNC

1. Il Contraente, che occupa un numero inferiore a 15 dipendenti, ha comunque l'obbligo di assicurare:

- una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche in L. n.

108/2021 e come meglio disciplinato dalle Linee Guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, come da Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato in data 30/12/2021. A tal fine dovrà produrre, entro 15 giorni dalla scadenza del contratto apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. In caso di mancato invio della documentazione richiesta, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021, una penale giornaliera pari allo 0,6% dell'ammontare netto contrattuale e comunque per un importo complessivo non superiore al 20% del valore netto del contratto.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe

citare nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

ART. 20 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.

2) Il presente contratto, che consta di 17 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente ARPAV

Il legale rappresentante Il Direttore Generale

Dott. Andrea Chini Ing. Loris Tomiato